

**PROLUSIONE SU:  
ETICA E GIUSTIZIA:  
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
DEGLI OPERATORI DI GIUSTIZIA.**

**Università di Catania**

**On.le Avv. Prof. Michele Vietti**

## SALUTI DI RITO...

“La formazione giudiziaria è determinante per porre in essere lo spazio giudiziario europeo”.

Così scrive la Commissione europea nel descrivere il progetto di istituzione di uno spazio di formazione giudiziaria comune, basato sulla conoscenza degli strumenti giuridici dell'Unione e dei sistemi giudiziari degli Stati membri.

E nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 29 giugno 2006 sulla formazione giudiziaria nell'Unione europea si afferma che “di fronte all'evoluzione dell'Unione europea verso uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, la Commissione europea ritiene che sia essenziale per gli operatori della giustizia dei singoli Stati membri acquisire una cultura giuridica europea comune. Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri dovranno prendere dimestichezza con i reciproci

ordinamenti, imparare le rispettive lingue e abituarsi a lavorare nell'ambito di un partenariato transnazionale e di un reciproco riconoscimento, al fine di promuovere la cooperazione fra le autorità giudiziarie.

Credo che queste parole, più di ogni altre, possano dare la misura di come la formazione comune tra gli operatori del mondo cui apparteniamo sia un presupposto imprescindibile e che tale esigenza non soddisfi solo una filosofia interna allo Stato, ma sia un requisito che ci viene richiesto anche a livello comunitario, che del modello della preparazione comune fa un pilastro di partenza per fondare il percorso della inter-disciplinarietà degli ordinamenti dei vari Stati membri.

E' utile a tal proposito ricordare che nell'ambito dell'attuazione del programma di Stoccolma, la Commissione europea ha annunciato che presenterà nel 2011 una Comunicazione relativa a un piano d'azione in materia di formazione europea per tutte le professioni legali e lancerà progetti pilota concernenti programmi di scambio del tipo "Erasmus" per le autorità giudiziarie e i professionisti del diritto nel 2010-2012.

E' noto a tutti, ma vale la pena di ricordarlo brevemente, qual è il fondamento logico della teoria della formazione comune: l'obiettivo da perseguire risiede nell'opportunità di garantire una comune cultura della giurisdizione presso tutte le categorie interessate, magistrati, avvocati e notai, per scongiurare possibili atteggiamenti culturali di chiusura o di auto-referenzialità corporativa.

E questa maggiore e più diffusa consapevolezza culturale dei comuni valori di fondo delle rispettive funzioni, è forse l'unica via per accrescere e diffondere, nelle varie categorie, la capacità di riconoscere e rispettare il punto di vista dell'altro ruolo, di misurarsi sulla cultura che esso determina, e di sentire profondamente, nella distinzione dei ruoli (ed anche nella conseguente diversità, in parte, delle spinte e delle aspirazioni ideali di cui essi si alimentano), l'essenziale complementarità dei ruoli e delle rispettive culture e la conseguente capacità di arricchimento reciproco attraverso il confronto leale e razionale.

Una cultura della comune matrice che comincia a coltivarsi già a livello universitario; anche l'ultima riforma dei cicli di studio delle facoltà di Giurisprudenza ha compreso la necessità di mantenere un percorso iniziale comune a tutti i possibili indirizzi, giacché solo dopo aver garantito agli studenti una comune base giuridica è possibile e sensato aspirare a coltivare una specializzazione dei ruoli.

Ciò è tanto vero che, a livello post-universitario, alla medesima logica risponde il canone fondamentale dell'istituzione delle Scuole di specializzazione alle professioni legali.

In proposito, già nel 2002 il Consiglio Superiore della Magistratura, nel formulare il parere sulla proposta di costituzione di un Osservatorio permanente sul funzionamento delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, osservava come esso si ponesse come utile strumento per implementare la ricerca e l'elaborazione di standard comuni di preparazione specialistica che caratterizzassero l'esigenza delle varie categorie interessate, in modo che l'orientamento del discente verso le singole professioni forensi potesse ad un tempo essere implementato con le peculiarità

di ciascuna professione, ma non obliterasse mai la considerazione di quel comune sentire che è il presupposto necessario per poter garantire la funzionalità dell'intero sistema giuridico.

I canoni cui la formazione dovrebbe ispirarsi sono affidati al rapporto tra Etica e Giustizia.

Credo sia opportuno, di fronte ad un siffatto rapporto, riflettere sulle proiezioni pratiche di questi due alti principi, poiché mi sembra di poter affermare che la Giustizia, nella sua declinazione concreta, si attui nell'esercizio della giurisdizione e che, quindi, l'operare in modo etico per l'operatore del diritto significhi operare correttamente nell'esercizio del ruolo che ognuno ha nel sistema della giurisdizione, sia che sia parte, sia che sia terzo ed imparziale.

Per far ciò è opportuno riflettere su una differenza basilare tra il concetto contemporaneo di giustizia e quello anteriore all'Illuminismo.

Prima del '700 gli ordinamenti statali articolavano l'esercizio della giurisdizione come diretta ed indistinta emanazione del potere politico assoluto che, proprio in quanto tale, non distingueva alcuna

peculiarità tra manifestazioni di carattere giurisdizionale, di governo o legislativo.

Come osservava nel 1578 il filosofo e giurista francese Jean Bodin: "la prima prerogativa sovrana è il potere di dare la legge a tutti in generale e a ciascuno come singolo, senza bisogno del consenso di nessuno".

In ciò, a ben vedere, si è radicato il sistema giurisdizionale medievale, ed ancor prima quello di derivazione romanistica, sia classica che del tardo impero (Giustiniano diceva: "*quod principi placuit legis habet vigorem*") ed in generale ogni sistema continentale, forse con la sola eccezione della Grecia classica, laddove peraltro il bilanciamento dei poteri era visto più nei sistemi rappresentativi che non ha in quelli esecutivi e giudiziari.

La separazione dei poteri di Montesquieu rompe il blocco assolutistico ed impone alle legislazioni moderne un approccio sistematico basato sulla necessità di introdurre pesi e contrappesi, sì da garantire che mai alcun potere dello Stato non solo possa identificarsi in una sola entità, ma nemmeno possa operare del tutto indipendentemente dagli altri.

Se la giurisdizione, come espressione di uno dei tre poteri dello Stato moderno, incarna la potestà dello Stato di amministrare la giustizia, è certamente al senso “etico” di giustizia che occorre ispirarsi allorché si rifletta sui meccanismi atti a garantire che l'applicazione pratica dei sistemi giurisdizionali sia percepita dai cittadini come finalizzata alla ricerca del bene comune.

E', infatti, importante non dimenticare che la giurisdizione in tanto esiste e può funzionare in quanto i cittadini riconoscano ad essa la funzione di perseguimento della Giustizia e che, storicamente, gli alti e bassi della stima e della considerazione che i cittadini hanno avuto degli operatori di giustizia sono stati indissolubilmente legati al grado di riconoscimento ai singoli sistemi giurisdizionali della loro idoneità a perseguire il fine di giustizia.

Questa in fondo è, a ben riflettere, la ragione profonda e la giustificazione dogmatica della non elettività dei protagonisti della giurisdizione, la cui *ratio* non si declina come ingiustificabile riserva di potere ad una “casta”, ma come garanzia per il cittadino sia che coloro che sono chiamati ad interpretare la giurisdizione abbiano professionalità tale da essere effettivamente in grado di perseguire il fine di giustizia, sia come impedimento che l'investitura popolare

possa far divergere le finalità dell'esercizio della giurisdizione dall'oggettiva applicazione della legge al caso concreto.

Si rifletta sulla circostanza che la funzione di garanzia degli organi giurisdizionali non è sempre stata presupposto e parametro della relativa attività e che, anzi, nei sistemi assolutistici la composizione dei tribunali e le funzioni ad essi assegnate erano le più varie, mentre com'è noto nei sistemi giurisdizionali moderni vige il divieto di costituzione di tribunali speciali (art. 102 Cost.)

Ed allora l'agire etico dell'operatore del diritto si concretizza non tanto nel rispetto di astratti modelli deontologici, quanto nella consapevolezza di essere parte di un procedimento complesso, ma presidiato da fondamentali garanzie di indipendenza che, se connaturali all'esercizio della professione forense, si spiegano per la magistratura non come un incomprensibile privilegio, bensì come garanzia di autonomia di giudizio e di esercizio imparziale, e perciò eticamente corretto, delle funzioni decisionali.

L'assenza di condizionamenti e men che mai di decisioni prese sulla base di un possibile "consenso" è in fondo il pilastro di legittimazione della democrazia moderna, che giammai può

tollerare scelte basate sul presumibile consenso, ma in contrasto con le regole.

Questa è la più importante innovazione del costituzionalismo democratico del secondo dopoguerra.

Il consenso non è, perciò, sufficiente a legittimare qualunque decisione, nemmeno a ben pensare dei poteri politici di governo, il cui esercizio incontra anch'esso, al pari della giurisdizione, i limiti espressi dai diritti fondamentali indisponibili e costituzionalmente previsti.

Va, peraltro, rimarcato che il consenso non può quindi mai essere la fonte di legittimazione della Giurisdizione, né tampoco dei suoi interpreti, come illustri esponenti della dottrina hanno subito ricordato per negare ogni fondamento alle teorie ed alle iniziative, anche di carattere legislativo, che nel recente passato avrebbero voluto introdurre forme di rappresentatività elettiva dei giudici, del tutto avulse dalla struttura della nostra Costituzione democratica e del resto presenti nelle democrazie avanzate solo in alcuni sistemi di common law che, com'è parimenti noto, hanno un diverso sistema di bilanciamento interno.

Del resto, indagando il rapporto tra Giurisdizione e Legislazione non può farsi a meno di considerare che quanto più alto è il grado di determinatezza della legge, tanto più certo sarà l'ambito di esercizio della Giurisdizione e tanto più etica sarà quindi l'amministrazione della Giustizia.

Se, infatti, la sottoposizione soltanto alla legge è per il giudice ad un tempo la suprema garanzia e l'invalidabile limite dell'esercizio del suo potere, al legislatore spetta il compito di dettare norme chiare e coerenti e tanto più ciò accade, tanto meno può avere ingresso la discrezionalità nell'opera di interpretazione della legge da parte del giudice.

Provando a riassumere, credo di aver dimostrato che solo attraverso la reale consapevolezza della cornice di regole in cui operano, gli operatori di giustizia possono garantirsi reciprocamente autorevolezza ed autonomia.

Tempi recenti della nostra storia ed anche la situazione contemporanea mi sembrano caratterizzati proprio da guasti in

gran parte riconducibili allo squilibrio che si è determinato tra i poteri dello Stato.

In gran parte, se ci si pensa, sia la “supplenza” dei giudici sulla politica del “dopo Mani Pulite”, sia gli odierni tentativi della politica di “riprendersi il maltolto con gli interessi”, oltre a perpetuare ed anzi allargare lo squilibrio tra i poteri, si basano tutti proprio sullo stesso errore di prospettiva che prima denunciavo: la pretesa di agire sulla base del consenso.

Fino a quando la Politica, sull’erroneo presupposto del mandato elettivo, crederà di dover perseguire politiche di contrasto all’esercizio delle prerogative giurisdizionali basate sul perseguimento del consenso legato all’attuazione delle proprie ideologie, il risultato sarà un perenne scontro tra le norme prodotte ed i sistemi di garanzie esistenti, giacché nessuno – nel nostro sistema – può ergersi al di sopra della legge.

Forse la Politica dovrebbe smettere di “attuare programmi elettorali”, come un amministratore delegato attua le deleghe del Consiglio, per tornare a guardare un po’ più alto, all’interesse generale dei cittadini nel nome dei quali la Giustizia è amministrata.

Dal canto suo la Magistratura dovrebbe uscire dalla logica del consenso che, dopo l'ubriacatura di Mani Pulite, l'ha pervasa, facendo perdere a singoli interpreti quel senso di continenza e di appartenenza ad un Ordine che è certamente una prerogativa, ma che imporrebbe anche di evitare di "rincorrere la politica" sul terreno della pubblica spiegazione della propria attività.

Non si vuole il *magistrato-monaco*, ma andrebbe certamente evitato anche il *magistrato-tribuno*.

Uno sforzo corale per riprendere tutti insieme, ognuno nella propria sfera di attribuzioni, i capisaldi della nostra democrazia si impone, perché se ciò a cui oggi sempre più spesso assistiamo dovesse perpetuarsi, la sfiducia che ne potrebbe derivare nell'opinione pubblica aprirebbe scenari preoccupanti.

E' a tutti nota l'invocazione «Ci sarà un giudice a Berlino!», rivolta dal mugnaio Arnold nel 1780 a Federico II che voleva impossessarsi del suo mulino.

Molti la citano come supremo baluardo di garanzia contro la prepotenza del potere assoluto.

Pochi forse sanno che, nell'indifferenza generale, Federico II ignorò la sentenza dei giudici e la sostituì con un atto di forza, impossessandosi del mulino.

Non lasciamo che da noi ciò accada.